

Commissione nazionale per la formazione continua

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

VISTO il d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR, recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

VISTO l'art. 2, commi 357 e 358 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, in base al quale la Commissione nazionale per la formazione continua è costituita nella composizione individuata nell'Accordo Stato - Regioni del 1° Agosto 2007 che modifica l'art. 16-ter del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, i contributi alle spese previsti all'art. 92, comma 5 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenas ai fini della copertura dei relativi oneri, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione nazionale per la formazione continua;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009, Rep. Atti n. 192, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accreditemento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti";

VISTO il D.P.C.M. 26 Luglio 2010 - Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 5 Novembre 2009, in materia di accreditemento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti;

VISTO l'Accordo Stato - Regioni del 19 aprile 2012, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditemento dei *provider*, albo nazionale dei *provider*, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti";

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 sul documento "La formazione continua nel settore salute" ed in particolare la lettera c del paragrafo 1 dell'art. 8 secondo cui la Commissione nazionale per la formazione continua approva il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, acquisito il parere obbligatorio e vincolante del Comitato tecnico delle Regioni, approva i Manuali sulla formazione continua del professionista sanitario e delle verifiche dei *provider*, sentito il Comitato tecnico delle Regioni;

VISTA la Determinazione adottata dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in materia di "procedimento di accreditemento delle attività formative svolte in ambito comunitario o all'estero" in data 12 novembre 2010;

VISTO l'articolo 39 dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 il quale stabilisce che ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo potrà essere riconosciuto lo svolgimento di attività formative fuori dal territorio nazionale e che le tipologie di attività formativa e le modalità di riconoscimento dei crediti svolti fuori dal territorio nazionale sono stabilite dal Manuale nazionale di accreditemento per l'erogazione di eventi E.C.M. e dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario;

Commissione nazionale per la formazione continua

VISTO il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 25 ottobre 2018 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2019, il quale, al paragrafo 3.4 disciplina la: “Formazione individuale all'estero”:

CONSIDERATO CHE, secondo quanto previsto dal succitato paragrafo 3.4,:

- la formazione individuale svolta all'estero presso enti inseriti nella LEEF È riconosciuto il 100% dei crediti formativi (qualora indicati), fino a un massimo di 50 crediti per ogni singola attività formativa non erogata da provider e svolta all'estero presso gli enti inseriti dalla CNFC, su proposta della Sezione V, nella Lista degli Enti Esteri di Formazione (LEEF);
- la sezione V valuterà le istanze secondo le seguenti modalità: - nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista sanitario non siano indicati i crediti formativi ma sia indicato un numero effettivo di ore di attività formativa, si applica il criterio di 1 credito formativo per ogni ora di formazione ECM. - nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista non siano riportate né le informazioni del numero dei crediti né del numero delle ore di formazione non è possibile attribuire crediti formativi;
- la domanda di inserimento di un ente nella LEEF può essere presentata alla CNFC da ogni soggetto interessato tramite il sito istituzionale, con apposita procedura informatica;

TENUTO CONTO che le attività di formazione a distanza individuale erogate da soggetti inseriti nella lista degli Enti Esteri di Formazione (LEEF) sono riconosciute solo se non derogano al rispetto dei criteri di assegnazione dei crediti e alle garanzie previste dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario e che il riconoscimento è subordinato al parere positivo della CNFC che si avvale, al riguardo, della Sezione V;

TENUTO CONTO che un ente può essere inserito nella LEEF solo se: a) ha la propria sede principale nei paesi indicati dalla CNFC, con apposita delibera pubblicata sul sito istituzionale della CNFC, su indicazione della Sezione V; b) è di comprovato rilievo internazionale e ha come fine istituzionale la formazione, la ricerca o l'erogazione di prestazioni sanitarie; c) non produce, commercializza, distribuisce o pubblicizza prodotti di interesse sanitario. Tali attività non possono essere svolte neanche in modo indiretto; d) non è accreditato nell'ordinamento italiano come provider ECM;

VISTA la delibera della Commissione Nazionale per la formazione continua del 25 ottobre 2018 con la quale è stato approvato l'ampliamento della Lista dei paesi stranieri nei quali è possibile svolgere attività di formazione individuale;

CONSIDERATO CHE per l'elaborazione della proposta di inserimento nella LEEF, la Sezione V compie attività di verifica e un'istruttoria da sottoporre alla CNFC anche mediante la richiesta dell'acquisizione di tutti gli elementi ritenuti utili per una valutazione della rilevanza scientifica dell'Ente e della conformità della sua struttura organizzativa ai principi previsti dalla normativa nazionale in materia ECM.

CONSIDERATO che le attività formative svolte all'estero sono finalizzate al miglioramento della pratica sanitaria attraverso un apprendimento «diretto» e «personale» delle esperienze straniere che stimoli un'effettiva e adeguata comparazione interculturale;

VALUTATA l'opportunità di procedere alla individuazione e adozione di criteri utili nonché di modalità operative adeguate che consentano alla Sezione V di compiere un'attività di verifica e un'istruttoria finalizzata all'acquisizione di tutti gli elementi ritenuti utili per una valutazione della rilevanza scientifica dell'Ente e della conformità della sua struttura organizzativa ai principi previsti dalla normativa nazionale in materia ECM;

Commissione nazionale per la formazione continua

VALUTATA l'opportunità di adottare una procedura transitoria inerente le modalità di inserimento di un ente nella LEEF fino all'attivazione dell'apposita procedura informatica prevista dal succitato paragrafo 3.4;

DELIBERA


1. di adottare i criteri utili per una valutazione della rilevanza scientifica dell'Ente estero di formazione e della conformità della sua struttura organizzativa ai principi previsti dalla normativa nazionale in materia ECM (allegato 1);
2. di adottare, in via transitoria, la procedura inerente le modalità di inserimento di un Ente estero di formazione nella lista LEEF fino all'attivazione della procedura informatica (allegato 2);
3. di procedere alla pubblicazione della lista LEEF sul portale informatico della CNFC.

Roma, 22/04/2021

Il Segretario
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott.ssa Olinda Moro)



Il Vice Presidente
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott. Filippo Anelli)



VALUTAZIONE DEI REQUISITI ENTI ESTERI

PREMESSA

Il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 25 ottobre 2018 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2019, al paragrafo 3.4 disciplina la: “Formazione individuale all’estero”:

Secondo quanto previsto dal succitato paragrafo 3.4,:

- la formazione individuale svolta all’estero presso enti inseriti nella LEEF È riconosciuto il 100% dei crediti formativi (qualora indicati), fino a un massimo di 50 crediti per ogni singola attività formativa non erogata da provider e svolta all’estero presso gli enti inseriti dalla CNFC, su proposta della Sezione V, nella Lista degli Enti Esteri di Formazione (LEEF);
- la sezione V valuterà le istanze secondo le seguenti modalità:
 - nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista sanitario non siano indicati i crediti formativi ma sia indicato un numero effettivo di ore di attività formativa, si applica il criterio di 1 credito formativo per ogni ora di formazione ECM.
 - nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista non siano riportate né le informazioni del numero dei crediti né del numero delle ore di formazione non è possibile attribuire crediti formativi;
- la domanda di inserimento di un ente nella LEEF può essere presentata alla CNFC da ogni soggetto interessato tramite il sito istituzionale, con apposita procedura informatica;

Le attività di formazione a distanza individuale erogate da soggetti inseriti nella lista degli Enti Esteri di Formazione (LEEF) sono riconosciute solo se non derogano al rispetto dei criteri di assegnazione dei crediti e alle garanzie previste dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario e che il riconoscimento è subordinato al parere positivo della CNFC che si avvale, al riguardo, della Sezione V;

Un ente può essere inserito nella LEEF solo se:

- a) ha la propria sede principale nei paesi indicati dalla CNFC, con la delibera del 25 ottobre 2018 pubblicata sul sito istituzionale della CNFC: la Sezione V verifica che la sede principale dell’ente estero sia nei paesi elencati in delibera del 25 ottobre 2018;
- b) è di comprovato rilievo internazionale: la Sezione V verifica anche attraverso il sito e i curricula dei docenti che l’Ente estero gode di prestigio e autorevolezza per la qualità dell’ attività scientifica dei docenti che ne fanno parte (Partecipazioni a seminari e conferenze internazionali, partecipazione a progetti di ricerca internazionali, pubblicazione di articoli in riviste sottoposte a referaggio) e per la nota qualità delle attività formative svolte finalizzate al miglioramento della pratica sanitaria attraverso un apprendimento «diretto» e «personale» delle esperienze straniere che stimoli un’effettiva e adeguata comparazione interculturale;
- c) ha come fine istituzionale la formazione, la ricerca o l’erogazione di prestazioni sanitarie: la Sezione V verifica l’Atto costitutivo/Statuto o documento equivalente vigente nel Paese da cui si rilevi il fine istituzionale ‘formazione, ricerca o erogazione di prestazioni sanitarie’ o dal sito web;
- c) non produce, commercializza, distribuisce o pubblicizza prodotti di interesse sanitario. Tali attività non possono essere svolte neanche in modo indiretto: la Sezione V verifica l’avvenuto ricevimento della Dichiarazione/Impegno del legale rappresentante/responsabile di non svolgere attività di produzione, commercializzazione, distribuzione o pubblicizzazione di prodotti sanitari in modo diretto o indiretto
- d) non è accreditato nell’ordinamento italiano come provider ECM: la Sezione V verifica sul sistema ECM

Commissione nazionale per la formazione continua

VALUTAZIONE DEI REQUISITI ENTI ESTERI

1	L'Ente estero ha un proprio sito web nel quale è data separata evidenza all'attività formativa, in particolare agli eventi di diffusione internazionale: titolo dell'evento, programma di dettaglio dove sono descritti gli obiettivi generali e specifici, sede e durata dell'evento, nominativi e curriculum/a del/dei responsabile/i scientifico/i e dei docenti, professioni coinvolte, i crediti assegnati, eventuali quote di partecipazione.		
2	L'Ente estero gode di prestigio e autorevolezza per la qualità dell'attività scientifica dei docenti nelle rispettive comunità scientifiche di riferimento da desumersi attraverso i curricula dei docenti disponibili e consultabili sul sito web dell'ente (Partecipazioni a seminari e conferenze internazionali, partecipazione a progetti di ricerca internazionali, pubblicazione di articoli in riviste sottoposte a referaggio) e per la nota qualità delle attività formative svolte finalizzate al miglioramento della pratica sanitaria attraverso un apprendimento «diretto» e «personale» delle esperienze straniere che stimoli un'effettiva e adeguata comparazione interculturale		
3	Esistenza di un sistema di valutazione attraverso metodologie e strumenti oggettivi per la rilevazione dell'apprendimento.		
4	Le tecniche didattiche sono appropriate rispetto agli obiettivi formativi e l'attività formativa è coerente con le aree degli obiettivi formativi e con il fine istituzionale 'formazione, ricerca o erogazione di prestazioni sanitarie'		
5	Atto costitutivo/Statuto o documento equivalente vigente nel Paese da cui si rilevi il fine istituzionale 'formazione, ricerca o erogazione di prestazioni sanitarie'		
6	Dichiarazione/Impegno del legale rappresentante di non svolgere attività di produzione, commercializzazione, distribuzione o pubblicizzazione di prodotti sanitari in modo diretto o indiretto		

Procedura inerente le modalità di inserimento di un ente nella LEEF

Richiesta inserimento nella LEEF attraverso i canali comunicativi istituzionali della Commissione ECM. Nel caso in cui la richiesta sia presentata da un soggetto diverso dall'Ente estero, la segreteria della Sezione V potrà contattare l'ente e richiedere la documentazione necessaria qualora fosse interessato ad essere inserito nella LEEF.

- 1- Documentazione da allegare:
 - a) presentazione richiesta redatta dal Legale Rappresentante contenente anche la dichiarazione inerente il comprovato rilievo internazionale dell'Ente, che la sede principale sia nei Paesi indicati nella Lista ex Delibera CNFC del 25/10/2018 e che non è accreditato nell'ordinamento italiano come provider ECM;
 - b) Atto costitutivo/Statuto o Documento equivalente vigente nel Paese da cui risulti il fine istituzionale "formazione, ricerca o erogazione di prestazioni sanitarie";
 - c) Dichiarazione del Legale Rappresentante inerente: "non svolgere attività di produzione, commercializzazione, distribuzione o pubblicizzazione di prodotti di interesse sanitario, in modo diretto o indiretto da parte dell'Ente";
 - d) Sito *web* nel quale è data separata evidenza all'attività formativa, in particolare agli eventi
- 2- Il funzionario referente dell'Ufficio di Segreteria- Sezione V tenuto all'istruttoria della documentazione inserita sottopone le richieste pervenute ai componenti della Sezione V al fine di valutare il "comprovato rilievo internazionale in ambito scientifico" e la sussistenza dei requisiti minimi enti esteri previsti nell'Allegato 1.
- 3- La Sezione V in mancanza di criticità formali o sostanziali riscontrate in fase istruttoria propone per l'inserimento nella LEEF l'ente richiedente in occasione della prima riunione utile della Commissione nazionale per la formazione continua. Segue aggiornamento LEEF sul sito.
- 4- La Sezione V qualora riscontra criticità, in occasione della prima riunione utile della Commissione propone l'ente per:
 - richiesta di integrazione documentale, nel caso di lievi criticità
 - preavviso di rigetto della domanda (art. 10 bis l.241/90), nel caso di gravi criticità
- 5- La Commissione nel corso della riunione plenaria valuta le proposte della Sezione V e adotta i provvedimenti conseguenti. L'Ufficio di Segreteria- Sezione V redige i provvedimenti adottati dalla Commissione e li trasmette agli Enti.
- 6- Nei casi previsti dal punto 4 l'Ufficio di Segreteria- Sezione V effettua una nuova istruttoria della documentazione inserita e verifica se l'ente ha sanato le criticità riscontrate. In caso di valutazione positiva l'ente viene proposto per l'inserimento nella LEEF in occasione della prima riunione utile della Commissione. In caso di valutazione negativa viene proposto l'esito negativo della richiesta c.d. Diniego inserimento nella LEEF in occasione della prima riunione utile della Commissione.